



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Tribunale delle Imprese, arbitrato, mediazione: opportunità per le imprese

DISPENSA

N°06/2015

A cura dell'Area

Mercato e Internazionalizzazione

Con la collaborazione di



**CAMERA
ARBITRALE
MILANO**



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Indice Contenuti

1. INTRODUZIONE	4
2. PREMESSA	5
3. GIUSTIZIA ORDINARIA E GIUSTIZIA ALTERNATIVA	6
4. LA TUTELA DELL'IMPRESA IN SEDE GIUDIZIARIA	7
4.1 Il tribunale delle imprese: competenza e caratteristiche	
4.2 La lotta alla contraffazione	
4.3 L'esecuzione delle decisioni	
4.4 Il processo civile telematico nelle procedure esecutive	
4.5 Le procedure concorsuali	
5. LA TUTELA DELL'IMPRESA IN SEDE ARBITRALE E CONCILIATIVA	10
5.1 Arbitrato	
5.2 Mediazione	
5.3 Risolvionline	
5.4 Gli strumenti online di mediazione: conciliacamera.it	
5.5 La procedura di riassegnazione dei nomi a dominio ".it"	

1. Introduzione

La capacità di assicurare il rispetto dei diritti dell'impresa (in primis quelli inerenti la proprietà intellettuale), l'esecuzione dei contratti ed una rapida risoluzione delle eventuali liti ad essi collegate, rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo di un Paese.

Sistemi efficienti di risoluzione delle liti svolgono un ruolo fondamentale per ristabilire la fiducia in tutto il ciclo economico, creare un ambiente favorevole agli investimenti, offrire una maggiore prevedibilità normativa e favorire una crescita sostenibile del mercato.

Alcuni studi hanno dimostrato poi che l'esistenza di tribunali specializzati migliora l'efficienza e l'efficacia della giustizia, essendo questi in grado di risolvere le dispute commerciali più rapidamente e generare minori costi, grazie ad esempio a giudici esperti nella gestione dei contenziosi commerciali e quindi più efficienti.

L'analisi dei dati di Doing Business¹ mostra che nei Paesi con tribunali o sezioni specializzate in diritto commerciale, le relative controversie sono risolte in media cinque mesi prima rispetto a quanto accade nei Paesi privi di tribunali specializzati.

Lo stesso Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha sostenuto come la specializzazione dei giudici rappresenti "una delle condizioni per rafforzare l'uniformità della giurisprudenza, assicurare la prevedibilità delle decisioni e renderne più agevole la misurazione dell'impatto, anche sull'economia"².

Per questi motivi, Assolombarda, Tribunale delle Imprese di Milano e Camera Arbitrale di Milano hanno avviato una collaborazione volta ad informare gli operatori delle possibili strade a loro disposizione in caso di controversie commerciali.

Specializzazione e competenza tecnica sono infatti caratteristiche tipiche delle Sezioni Specializzate dei Tribunali ordinari e dei servizi di Alternative Dispute Resolution - ADR gestiti da Camera Arbitrale di Milano: è quindi di fondamentale importanza che gli operatori conoscano le diverse possibilità - fra loro complementari più che alternative - offerte dall'ordinamento per risolvere i propri contenziosi, le modalità di accesso, i tempi dei vari servizi e, in generale, le loro principali caratteristiche.

Novembre 2015

Gianfelice Rocca, *Presidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza*

Marina Tavassi, *Presidente Tribunale delle imprese*

Carlo Sangalli, *Presidente Camera di Commercio di Milano*

¹ Doing Business 2012 - Focus Italia, a cura della World Bank e dell'IFC.

² Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2015.

2. Premessa

Giustizia tardiva equivale a giustizia negata. La tempestività delle decisioni è essenziale per le imprese (soprattutto per le PMI), per i consumatori e per i cittadini tutti. Nel decidere un investimento, le imprese ovviamente tengono conto del rischio di essere coinvolte in vertenze commerciali, di lavoro o tributarie ovvero in procedure d'insolvenza. L'efficienza e la velocità con cui un sistema giudiziario tratta tali contenziosi riveste quindi un'importanza vitale³.

Laddove i sistemi giudiziari garantiscono una corretta esecuzione dei contratti e una applicazione dei diritti, le imprese sono dissuase dall'assumere comportamenti opportunistici, i costi delle operazioni si riducono e gli investimenti possono raggiungere più facilmente settori innovativi che spesso fanno affidamento su attività immateriali (ad esempio i diritti di proprietà intellettuale).

In definitiva, quindi, una maggiore efficienza dei tribunali favorisce l'ingresso degli imprenditori nel mercato e promuove la concorrenza.

Non a caso, il cd. "Rischio-Paese" rappresenta uno degli elementi chiave nella scelta strategica di un'impresa che si affaccia sul mercato internazionale o che, già attiva all'estero, decide di proiettarsi verso nuovi mercati⁴.

³ In Italia, uno studio condotto nel 2005 su ventisette circoscrizioni giudiziarie ha rilevato che, a parità di condizioni, dove il numero di processi pendenti è relativamente elevato, c'è minore disponibilità di credito, il tasso d'interesse medio è più alto e il tasso d'inadempimento è maggiore. Confartigianato ha stimato che nel 2007 le lungaggini dei procedimenti civili sono costate alle aziende € 2,3 miliardi di euro ("I costi e tempi della giustizia". Confartigianato. Roma. Maggio 12, 2009).

⁴ L'impatto dei sistemi giudiziari nazionali sull'economia è richiamato dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca Centrale Europea, dall'OCSE, dal World Economic Forum e dalla Banca Mondiale. L'edizione 2015 del Doing Business - Indicatore Enforcing Contracts, pone l'Italia - su un totale di 189 paesi - fra gli ultimi del ranking internazionale. Nelle tredici città oggetto di studio la risoluzione di una disputa commerciale ha richiesto in media 41 fasi processuali, per una durata totale di 1.400 giorni ed un costo complessivo pari al 26,2% del valore della controversia. La performance di queste città è stata ben al di sotto di quella degli altri Paesi dell'Unione Europea, la cui media è stata di 32 fasi processuali e 547 giorni, pari al 21,5% del valore della controversia. Tra le varie città permangono numerose differenze: ad esempio, risolvere una lite commerciale è stato più facile a Torino—855 giorni per il 22,3% del valore della controversia —che a Bari, dove i tempi sono stati quasi il doppio rispetto alla media ed il costo più elevato: 2.022 giorni e 34,1%.

I tempi per la risoluzione di dispute commerciali in Italia sono stati lunghi. I 1.210 giorni necessari a Roma hanno collocato il nostro Paese tra i 20 peggiori Paesi tra i 185 analizzati (tra i Paesi dell'UE, peggio di noi ha fatto, nel 2012, la Slovenia). Per lo stesso tipo di processo sono stati necessari 390 giorni in Francia, 394 giorni in Germania e 510 giorni in Spagna.

3. Giustizia ordinaria e giustizia alternativa

Vediamo ora, in estrema sintesi, come i servizi offerti dal Tribunale delle Imprese e dalla Camera Arbitrale di Milano possano rispondere alle esigenze degli operatori, attraverso strumenti di risoluzione delle liti fra complementari.

L'analisi mira non solo ad illustrare – ancorché in via molto generale - le caratteristiche dei diversi servizi, ma anche a rappresentare un fotografia reale di come essi trovino concreta applicazione.

La reputazione della giustizia ordinaria, dell'arbitrato e della mediazione è – non sempre immeritadamente – cattiva: eccessiva durata dei processi, scarsa specializzazione dei giudici, alto costo dell'arbitrato, difficile esecuzione delle decisioni arbitrali, limitata utilità della mediazione, scarsa preparazione dei mediatori, sono solo alcune delle più ricorrenti critiche mosse al processo ordinario e agli strumenti di cd. "giustizia alternativa". Critiche, talvolta, fondate ma che, tuttavia, non possono estendersi a tutti i processi, a tutti gli arbitrati, a tutte le mediazioni.

Esistono infatti realtà che, a fronte di un cattivo funzionamento degli istituti via via applicati, sono fattivamente impegnate in una diversa e più efficiente organizzazione degli stessi, al fine di rendere il loro utilizzo rispondente alle esigenze del mercato di riferimento.

Le critiche, quindi, devono essere rivolte, giustamente, ad un certo modo di interpretare la giustizia "ordinaria" e quella "alternativa", non ai rispettivi istituti nel loro complesso.

Le critiche, quindi, devono essere rivolte, giustamente, ad un certo modo di interpretare la giustizia "ordinaria" e quella "alternativa", non ai rispettivi istituti nel loro complesso.

Sarebbe miope rinnegare totalmente e acriticamente la giustizia ordinaria, l'arbitrato ovvero la mediazione commerciale: farlo, significherebbe privarsi di quanto, di positivo e utile, il nostro ordinamento mette a disposizione delle parti attraverso ciascun mezzo di risoluzione delle controversie, sia esso giurisdizionale o privato (ovvero complementare).

4. La tutela dell'impresa in sede giudiziaria

4.1 Il Tribunale delle Imprese: competenza e caratteristiche

La maggior parte delle controversie che coinvolgono un'impresa possono essere risolte dal Tribunale delle Imprese. Si tratta di Sezioni Specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, che hanno competenza in materia di diritto industriale, diritto d'autore (marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni, modelli e diritto d'autore, fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale) e in materia antitrust. Hanno parimenti competenza in materia societaria, ed in particolare per le cause e i procedimenti riguardanti le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a, s.r.l., cooperative, società europee), comprendendo le controversie che attengono alla gestione dei rapporti interni a tali tipologie societarie ed i giudizi di opposizione dei creditori.

Le Sezioni Specializzate dell' Impresa non si occupano, invece, delle cause relative alle società di persone, a meno che non "esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento" rispetto a società di capitali e cooperative.

La competenza delle Sezioni Specializzate solitamente si estende al territorio di tutta la Regione; per la Sezione specializzata di primo grado in Lombardia la competenza si estende a tutto il distretto della Corte d'appello.

A Milano il "Tribunale delle Imprese" si articola in due sotto-sezioni, le Sezioni "A" e "B", che si occupano rispettivamente delle materie riconducibili all'area della "Proprietà Intellettuale" o del "diritto industriale" (marchi, brevetti, diritto d'autore, concorrenza sleale, antitrust) e del diritto societario; entrambe si occupano anche di appalti pubblici di rilevanza comunitaria e di cessioni di azienda. L'organizzazione interna del Tribunale di Milano ha attribuito alla Sezione Impresa anche competenza per una serie di controversie su materie collegate: società di persone (nei casi previsti dalla legge), concorrenza sleale cd. "pura", pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, abuso di dipendenza economica e azioni di classe (purché riguardino le materie di competenza della Sezione stessa). La Sezione Impresa è anche Tribunale dei marchi e dei disegni e modelli comunitari: le decisioni assunte in relazione a tali titoli, quindi, sono efficaci in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Recentemente è stata introdotta la competenza inderogabile di alcune sedi delle Sezioni Impresa per le liti in cui sia parte una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, ma avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio italiano. Attraverso l'applicazione di criteri cd. "territoriali", le sedi giudiziarie in cui attivare tali procedimenti sono 11 e, per le liti in cui è parte una società estera, Milano è competente per tutta la Lombardia.

Istituendo il Tribunale delle Imprese, il legislatore ha ritenuto che le materie di cui detto Tribunale si sarebbe occupato sono caratterizzate da un elevato grado di complessità: da qui

la necessità che tutti i soggetti coinvolti (legali d'impresa, avvocati e giudici) siano altamente specializzati.

Questo elevato grado di specializzazione fa sì che la giustizia dedicata agli imprenditori possa essere più efficace, più efficiente e, conseguentemente, più rapida.

I risultati ottenuti

Potendo fare affidamento su giudici specializzati, in grado di fornire sentenze in tempi brevi, le decisioni vengono normalmente rese in meno di tre anni, nella maggior parte dei casi entro due anni. La resistenza alle impugnazioni raggiunge percentuali elevatissime: fra il 70 e l'80%, essendo le conferme nei gradi superiori pari al 90% .

ANNO 2014					
	ISCRITTI CONTENZIOSO ORDINARIO	ISCRITTI CAUTELARI	ISCRITTI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	TEMPI DEFINIZIONE ORDINARIO	TEMPI DEFINIZIONE CAUTELARI
SEZ. IMPRESA A	397	222	27	718	107
SEZ. IMPRESA B	558	136	403	752	72

Significativo il ruolo svolto nell'ambito dei procedimenti c.d. cautelari, che portano a decisioni rese in tempi assai brevi e che, sebbene provvisorie per definizione, sono suscettibili di diventare definitivi se nessuna delle parti ha interesse ad iniziare il giudizio di merito.

Nell'ultimo anno trascorso sono significativamente aumentate le cause concluse rispetto a quelle iniziate, come risulta dal seguente schema tratto dal Bilancio di Responsabilità Sociale del Tribunale di Milano del 2014.

Tribunale delle imprese		2011/2012	2012/2013	2013/2014
Sezione A e B	Pendenti iniziali	2.783	3.172	2.735
	Iscritti	1.396	1.089	1.045
	Definiti	1.502	1.565	1.493
	Pendenti finali	2.677	2.696	2.287

4.2 La lotta alla contraffazione

La contraffazione, ossia la riproduzione non autorizzata di un bene tutelato da un diritto di proprietà intellettuale, e la pirateria (esasperazione del fenomeno contraffattivo) hanno raggiunto proporzioni allarmanti nel nostro Paese, pregiudicando l'innovazione e la crescita dell'impresa, la tutela dell'occupazione, nonché la salute e la sicurezza dei consumatori.

L'attività del Tribunale delle Imprese in questo settore è estremamente significativa, intervenendo (indipendentemente o a fianco delle autorità doganali e di polizia) con provvedimenti urgenti, emessi anche senza che il soggetto che subisce il provvedimento sia informato, e sfruttando quindi l'effetto sorpresa, nel giro di poche ore, o comunque, pochi giorni. Attraverso tali provvedimenti si può bloccare la prosecuzione dell'illecito, raccogliere le prove idonee a dimostrarne la sussistenza e l'estensione, fino a calcolare il risarcimento dei danni che spettano all'impresa danneggiata. Oltre all'inibitoria, accompagnata da penali, è possibile chiedere il sequestro dei beni sospettati di violazione, il ritiro dal commercio, l'assegnazione in proprietà di strumenti e macchinari, la pubblicazione del provvedimento.

I tempi dei procedimenti cautelari in questi anni si sono ulteriormente velocizzati: l'intero procedimento si esaurisce in media in due o tre mesi - ma anche pochi giorni, ove sussista estrema urgenza - con completamento dell'eventuale fase di reclamo entro uno o due mesi ulteriori.

I provvedimenti emessi in sede cautelare possono essere seguiti dal giudizio di merito, che può provvedere, oltre che alla conferma dei provvedimenti già assunti, alla liquidazione del risarcimento dei danni. Il danno viene quantificato in modo il più possibile corrispondente al pregiudizio realmente subito, sia in termini di recupero delle spese affrontate, sia in termini di lucro cessante, perdita di chance, danno all'immagine. La pubblicazione del provvedimento, di solito su un quotidiano di rilevanza nazionale e/o riviste dello specifico settore, concorre infine ad integrare il risarcimento e ristabilire una corretta informazione presso il pubblico.


4.3 L'esecuzione delle decisioni

Significativi successi sono stati raggiunti in questi ultimi anni anche dalla cd. "Sezione Esecuzioni", competente in relazione alle esecuzioni, appunto, immobiliari (espropriazioni forzate riguardanti i beni immobili), alle esecuzioni mobiliari e a quelle originate da pignoramenti diretti e presso terzi. Negli ultimi anni si è registrata una crescita costante in tema di esecuzioni immobiliari ed un incremento particolarmente rilevante delle esecuzioni mobiliari: +33% nel 2013/2014 rispetto al biennio precedente (BRS 2014). L'incremento complessivo delle procedure è dovuto alla persistente crisi economica, che si ripercuote, da un lato, sulla capacità di rimborso dei mutui bancari e di pagamento degli oneri condominiali ma che, dall'altro, influisce sulla durata e sull'esito delle procedure esecutive, poiché rende più difficoltosa la conclusione delle vendite forzate. Per contrastare tali effetti negativi, la Sezione Esecuzioni del Tribunale di Milano ha adottato alcuni accorgimenti tesi a sviluppare una gestione più efficiente delle procedure: ad esempio, una più ampia pubblicizzazione delle aste consente di allargare la platea dei possibili acquirenti (siti online con fotografie e video del bene immobile, etc.). Sono state inoltre semplificate le modalità di acquisto dei beni, allungando i tempi di pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario: per le aste senza incanto, si è passati da 60 a 120 giorni, con l'intento di agevolare l'accesso a finanziamenti per completare l'acquisto. Nella gestione delle procedure, infine, è stato incrementato l'utilizzo degli strumenti della custodia e della delega per la vendita al professionista, estendendola anche agli avvocati ed ai commercialisti, oltre che ai notai.

4.4 Il processo civile telematico nelle procedure esecutive

Particolarmente interessante è l'andamento dei depositi telematici, sia in relazione alle esecuzioni mobiliari che immobiliari: per queste ultime si osserva un trend crescente tra il 2013 ed il 2014 e, in maniera più prorompente, a partire dai primi mesi del 2014, si registra un crescente ricorso alle procedure telematiche per le esecuzioni mobiliari.

Il trend risulta ancora più significativo se si considera che, nel periodo in questione, i depositi telematici non erano sottoposti al regime di obbligatorietà.



I risultati ottenuti

Il complessivo impegno dei giudici della Sezione ha comportato un *“incremento notevolissimo della capacità di definizione, sia in ambito mobiliare che immobiliare: nell’ultimo anno, infatti, l’indice di rotazione tocca il valore del 127% (per le esecuzioni immobiliari) e 109% (per le mobiliari), a fronte di valori inferiori al rapporto unitario nell’anno precedente (90% per le immobiliari e 81% per le mobiliari)”*, come può constatarsi dagli schemi che seguono (BRS 2014).

Esecuzioni mobiliari	2012	2013	2014
Pendenti iniziali	9605	11473	13478
Iscritti	14852	16028	19777
Definiti	12980	13076	21605
Pendenti finali	11477	14425	11650
Esecuzioni immobiliari	2012	2013	2014
Pendenti iniziali	10729	13263	16188
Iscritti	4538	4543	3788
Definiti	1992	4104	4844
Pendenti finali	13275	13702	15132

4.5 Procedure concorsuali

Le dichiarazioni di fallimento presentate in Lombardia sino al 2008 rappresentano quasi un quinto del totale italiano; *successivamente “i fallimenti hanno registrato un’accelerazione sia a livello nazionale (segnando un aumento dell’11,9% nel 2014 rispetto all’anno precedente) sia a livello regionale”* (BRS 2014). Le richieste di fallimento hanno comportato la *“crescita delle pendenze in questo ambito (+7,2% nel 2013/2014 rispetto al 2012/2013)”* (BRS 2014).

Numerose risultano anche le procedure di concordato preventivo alle quali si accompagna la figura del cd. concordato o “concordato in bianco”, che consente al debitore di formulare una domanda di concordato semplificata, con la possibilità di presentare il piano di concordato entro un termine fissato dal giudice, fra sessanta e centoventi giorni, ma che presenta tuttavia alcune criticità, perché si presta ad essere strumentalizzato dal debitore per differire i pagamenti. Nonostante ciò, si noti che *“attualmente, anche grazie all’introduzione della figura del precommissario e alla giurisprudenza prodotta, la tendenza all’abuso dello strumento a fini dilatori è stata arginata, comportando un gran numero di pronunce di inammissibilità delle domande (200, rispetto alle 103 dell’anno precedente: +94%)”* (BRS 2014).

Il concordato resta comunque una procedura complessa, per il numero di fasi: sono previste diverse udienze ai fini dell’ammissione e dell’omologazione e periodiche relazioni finanziarie e patrimoniali, da esaminare per il controllo delle attività di gestione compiute dai debitori. Spesso le richieste risultano “preconfezionate”, ipotizzando che l’azienda venga trasferita a un determinato soggetto sulla base di un contratto preliminare anteriormente stipulato in modo da arrivare poi a “suggerire” il nome dell’acquirente dei beni. Tale prassi è stata *“efficacemente contrastata dal Tribunale di Milano con soluzioni giurisprudenziali seguite anche da numerosi altri fori. In particolare è stata data un’interpretazione rigorosa della legge fallimentare, che prevede in materia di concordato legato alla cessione dei beni, con norma ritenuta cogente, che durante la fase di esecuzione si proceda sempre alla liquidazione con procedure competitive”*, che consentono, di norma, il recupero di maggiori risorse da distribuire ai creditori (BRS 2014).

5. La tutela dell'impresa in sede arbitrale e conciliativa

5.1 Arbitrato

Le controversie civili o commerciali, attuali o potenziali, possono essere sottratte alla competenza del giudice ordinario ed affidate alla decisione di soggetti privati: gli arbitri. Questi ultimi, scelti direttamente dalle parti tra esperti della materia della lite, sono chiamati a rendere una decisione, detta lodo, che avrà per legge la stessa efficacia di una sentenza pronunciata dal giudice.

Oggi, l'arbitrato viene percepito dalle imprese come un sistema privato e indipendente, oltre che efficiente, privo di interferenze esterne. In alcuni settori industriali come navigazione, energia, petrolio, gas e assicurazioni, lo strumento più usato per comporre le relative controversie contrattuali è l'arbitrato⁵.

Le caratteristiche di riservatezza, flessibilità e rapidità proprie dell'arbitrato, ben soddisfano le esigenze di chi, operando in regime di concorrenza, richiede soluzioni certe, rapide e definitive alle liti in cui si trovi coinvolto e che, potenzialmente, possono nuocergli anche solo in termini di pubblicità negativa.

Lo strumento arbitrale è riservato e malleabile: può essere adattato, di volta in volta, alle concrete esigenze della lite e dei litiganti. Sono infatti le parti a determinare il numero - purché dispari - degli arbitri, indicare le regole procedurali a cui essi dovranno attenersi e quelle sulla cui base dovranno giudicare. Le parti hanno poi il potere di prorogare o meno il termine, generalmente piuttosto breve, entro cui gli arbitri dovranno rendere la decisione. Decisione che potrà essere riconosciuta ed eseguita anche all'estero.

Le parti, oltre a determinare il numero di arbitri ed effettuarne la scelta, potranno chiedere loro di pronunciarsi in base alle regole di diritto piuttosto che secondo equità; potranno determinare la lingua dell'arbitrato e fissarne la sede; potranno affidare l'amministrazione del procedimento ad una istituzione, come la Camera Arbitrale di Milano (CAM), adottando il relativo Regolamento Arbitrale.

L'arbitrato rappresenta un'alternativa ai tribunali statali in grado di abbattere i tempi ed i costi di una controversia; le parti possono farvi ricorso per risolvere liti già in atto (anche quelle già pendenti di fronte al giudice ordinario) ma soprattutto controversie future ed eventuali, attraverso l'inserimento nei contratti di una clausola arbitrale.

⁵ La recente Riforma della Giustizia ha accordato, alle parti coinvolte in cause pendenti davanti al giudice di primo grado o in Appello, la possibilità di trasferire il contenzioso davanti agli arbitri. Tutte le liti che abbiano ad oggetto diritti disponibili (escluse quindi quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale) e che non siano ancora arrivate ad una decisione da parte del giudice ordinario, su richiesta congiunta delle parti possono essere devolute alla competenza di un collegio arbitrale o - qualora le parti ne facciano concorde richiesta e la controversia abbia un valore inferiore ai 100.000 euro - di un arbitro unico.

L'istanza di trasferimento in arbitrato è proponibile sino alla precisazione delle conclusioni, darà luogo ad un arbitrato e resteranno fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta al giudice, così come le preclusioni e le decadenze già intervenute. Le parti possono, inoltre, accordarsi per deferire l'amministrazione del procedimento arbitrale ad una Camera Arbitrale. Gli arbitri o l'arbitro dovranno rendere la propria decisione, con efficacia di sentenza pronunciata dal giudice, entro 120 giorni dall'assunzione dell'incarico, conferitogli congiuntamente dalle parti o dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati (tra i Professionisti iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati). Con Decreto Ministeriale verranno stabiliti i criteri per l'assegnazione degli incarichi.

Arbitrato CAM

CAM – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - non decide in alcun modo la controversia, ma mette a disposizione un'ampia gamma di servizi: oltre a fornire gratuitamente assistenza in fase precontrattuale e pre-contenziosa, fornisce un sistema di nomina degli arbitri e di rigoroso controllo sulla terzietà dei medesimi; vigila sulla durata del procedimento e mette a disposizione del pubblico un tariffario accessibile e consultabile, così da rendere prevedibili e pianificabili i costi dell'arbitrato.

Tutti gli arbitri nominati (dalle parti o dall'Istituzione) in procedimenti CAM sottostanno ai doveri loro imposti dal Codice Deontologico allegato al Regolamento e, a maggior garanzia della loro totale indipendenza, non vi è contatto economico diretto tra questi e le parti: la CAM raccoglie dalle parti gli importi dovuti e, a conclusione del procedimento, li corrisponde agli arbitri.

I costi di arbitrato sono determinati dal Consiglio Arbitrale (organo tecnico dell'istituzione, composto da esperti della materia) alla luce del valore di lite - entro importi minimi e massimi previsti dal tariffario per ciascun valore di riferimento - tenendo conto della durata del procedimento, dell'attività compiuta dall'Istituzione e dagli arbitri, così come di ogni altro aspetto rilevante. L'intervento dell'Istituzione, in questo modo, è volto a calmierare i costi dell'arbitrato, a beneficio delle parti.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito i costi minimi e massimi di arbitrato CAM a carico di ciascuna parte, comprensivi delle spese di amministrazione e degli onorari dell'Arbitro Unico o del Collegio⁶:

Valore di lite	Costo complessivo per ciascuna parte	
	Arbitro Unico (min - max)	Collegio (tre arbitri) (min - max)
€ 20.000	€ 500 - 1.250	€ 1.000 - 2.100
€ 100.000	€ 2.100 - 3.100	€ 3.850 - 6.850
€ 500.000	€ 8.500 - 13.500	€ 16.000 - 28.500
€ 2.000.000	€ 24.000 - 34.000	€ 46.500 - 69.000

Negli ultimi vent'anni CAM ha amministrato oltre 1.500 procedimenti arbitrali, maturando una esperienza che quotidianamente mette al servizio degli operatori economici, rendendola accessibile attraverso la pubblicazione dei dati statistici. Tra questi, particolarmente rilevante è il dato relativo alla eterogeneità della materia del contendere dei casi amministrati, ad ulteriore dimostrazione dell'ampio ricorso che gli operatori economici fanno all'arbitrato⁷.

Quanto alla durata dei procedimenti amministrati CAM, si segnala che, in media, dal deposito della domanda di arbitrato alla pronuncia del lodo intercorrono 12,2 mesi.

⁶ Gli importi minimi e massimi indicati sono relativi all'ipotesi in cui il procedimento si concluda con lodo: in ogni caso di chiusura anticipata (ad esempio per transazione) gli importi vengono ridotti, proporzionalmente all'attività procedimentale compiuta sino alla conclusione del procedimento. Nel caso in cui il procedimento si chiuda anteriormente alla prima riunione degli arbitri, nulla è dovuto per questi ultimi.

⁷ Nel 2013 il 24% degli arbitrati attivati in CAM hanno riguardato materia societaria, il 22% appalti, l'11% originava da contratti di fornitura e il 6%, rispettivamente, per ciascuno di questi settori: industriale, immobiliare, contratti di collaborazione e consulenza, affitto/vendita/cessione ramo d'azienda. In percentuali minori, nell'anno di riferimento sono stati amministrati casi in materia di concessione, leasing, contratti bancari e finanziari, agenzia.

5.2 Mediazione

Per rispondere al bisogno di soluzioni rapide, efficaci, soddisfacenti e che preservino il business, si sta sempre più sviluppando l'uso della mediazione, strumento grazie al quale le parti di una controversia possono raggiungere un accordo amichevole, a costi contenuti e in tempi molto brevi, evitando i rischi di un processo civile.

La mediazione infatti facilita il mantenimento di buoni rapporti fra le parti, non fosse altro per il diverso ruolo che svolge il mediatore, chiamato a creare le condizioni migliori affinché le parti costruiscano un accordo vantaggioso e soddisfacente. Egli non decide il merito della lite (non è un giudice); agisce come un "facilitatore" del dialogo e del negoziato, ripristinando la comunicazione ed assistendo le parti e i legali nella costruzione di una trattativa che possa giungere ad un buon esito.

I pilastri della mediazione: riservatezza e volontarietà, unitamente a terzietà, indipendenza e imparzialità richiesti dalla legge e garantiti dall'osservanza del Codice Deontologico CAM, sono da sempre risultati i tratti caratterizzanti la scelta vincente alla base dello strumento. A ciò si aggiunge la duttilità della mediazione che la rende azionabile sempre, anche in pendenza di lite o di arbitrato. Le parti di una controversia, e in particolare le imprese, possono ricavare notevoli vantaggi dal ricorso alla mediazione. Infatti, attraverso un incontro di mediazione è possibile:

- risolvere problemi in linea con i tempi del business;
- preservare le relazioni con clienti, fornitori, dipendenti, soci, ecc.;
- trovare soluzioni concrete, adeguate al contesto;
- mantenere il controllo sull'esito della controversia e dei suoi costi;
- tenere confidenziali alcuni aspetti della lite, evitando eventuali danni di immagine.

L'accordo sottoscritto in mediazione ha valore di titolo esecutivo e sono previsti incentivi fiscali.

La normativa italiana e quella comunitaria

La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs.28/2010.

È possibile mediare qualunque controversia civile e commerciale, purché l'accordo riguardi diritti disponibili (a grandi linee, sono escluse le liti in ambito lavorativo, seppure con possibili eccezioni).

In alcune materie – art. 5 del Decreto - è obbligatorio tentare una mediazione prima di iniziare una causa. Tra queste materie i contratti bancari, finanziari, assicurativi, la locazione, il comodato, l'affitto d'azienda e i diritti reali.

È inoltre possibile che sia il giudice ad ordinare alle parti di esperire un tentativo di mediazione.

Molte le ragioni per cui è senz'altro consigliabile inserire all'interno dei propri contratti una clausola che preveda il ricorso alla mediazione (cd. clausola di mediazione o conciliazione). In tutti i paesi europei esiste una legislazione che nel tempo è diventata sempre più favorevole all'utilizzo della mediazione.⁸

⁸ Per ciò che concerne la mediazione commerciale la recente riforma della giustizia ha lasciato impregiudicato l'ambito di operatività della mediazione, così come articolata dal Decreto 28.

Il Servizio di Mediazione CAM

Per attivare il procedimento di mediazione, in CAM è sufficiente compilare un modulo, anche online. Il Servizio di conciliazione organizza il cd. “primo incontro di mediazione” (le cui spese di avvio sono fissate per legge). Le parti possono decidere di non proseguire la mediazione e, in tal caso, non ci sono costi aggiuntivi.

Se decidono di procedere, i costi - spese di mediazione per ciascuna parte - sono estremamente contenuti e sono conoscibili fin dall’avvio del procedimento.

Di seguito, un estratto della Tabella Indennità in vigore, esemplificativa dei costi (IVA inclusa):

Valore di lite	Spese di avvio	Spese di mediazione per ciascuna parte		Maggiorazione per ciascuna parte in caso di accordo
		(mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs.28/2010)	(mediazione volontaria)	
€ 20.000	€61,00	€ 292,80	€ 439,20	€ 109,80
€ 100.000		€ 813,33	€ 1.220,00	€ 305,00
€ 500.000	€109,80	€ 1.220,00	€ 2.440,00	€ 610,00
€ 2.000.000		€ 2.318,00	€ 4.636,00	€ 1.159,00

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche in caso di eventuale sostituzione del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Quando le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro, il tasso di accordo è dell'80%. Le materie maggiormente trattate nel 2014 sono state: contratti bancari, assicurativi, finanziari, locazione, diritti reali, successioni ereditarie, compravendita di beni mobili e immobili, affitto di azienda, diffamazione, contratti d'opera, appalti, divisioni, responsabilità civile, locazione e condominio.

Quanto alla durata dei procedimenti in CAM, si segnala che, in media, dal deposito della domanda di mediazione all'accordo intercorrono 47 giorni.

Oltre che per controversie domestiche, il Servizio CAM è attivabile anche per contenziosi internazionali. La mediazione è particolarmente adatta alla gestione di conflitti caratterizzati da diversità linguistica, normativa e culturale. Il mediatore è, infatti, un facilitatore di processo e il suo ruolo è particolarmente efficace in un simile contesto⁹.

L'introduzione della negoziazione assistita da un avvocato (ovvero l'accordo con cui le parti convengono di cooperare, in buona fede e lealtà, per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati) si aggiunge, dunque, agli strumenti ADR già a disposizione del cittadino, essendo utilizzabile, oltreché su base volontaria, obbligatoriamente (quale vera e propria condizione di procedibilità) in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per domande di pagamento di somme inferiori a 50.000 euro.

Resta salva la competenza per materia della mediazione obbligatoria e le altre previsioni di legge per cui la mediazione debba essere esperita obbligatoriamente. La previsione della negoziazione assistita ne esclude, inoltre, l'applicabilità nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, che continuano così a poter essere gestite dalla CAM.

⁹ Ulteriori informazioni su www.conciliazione.com

La mediazione acceleratore di efficienza del processo: il progetto *Mediation meets Judges*

Il processo civile italiano, notoriamente afflitto da molteplici problematiche, potrebbe trarre una positiva influenza dall'utilizzo della mediazione.

Il Tribunale di Milano e il Tribunale di Monza, a fianco della Camera di Commercio di Milano, partecipano attivamente al progetto finanziato dalla Commissione Europea denominato "*Mediation meets Judges*".

Avviato il primo marzo del 2014 e coordinato da Eurochambres, *Mediation meets Judges* è condotto da nove Camere di commercio europee e da G.E.M.M.E. - Associazione Europea di Giudici per la Mediazione.

Finalità del progetto è la messa a punto di un *modello* di interazione tra l'amministrazione della giustizia milanese e monzese e la mediazione, che risponda, in prima istanza, ai requisiti di efficienza e qualità dei soggetti chiamati alla gestione delle controversie civili e commerciali. Da tempo, anche in relazione a questo particolare strumento, i Giudici dei due Tribunali sono impegnati nello sviluppo di best practices che rispondano alle istanze di giustizia dei cittadini.

5.3 RisolviOnline

La mediazione, come sopra descritta – strumento alternativo al processo, flessibile, cooperativo, riservato, per l'individuazione di soluzioni alle problematiche commerciali – costituisce anche il cuore del servizio CAM denominato RisolviOnline. La differenza sostanziale è in primo luogo la modalità di attivazione e prosecuzione della procedura, cioè il suo svolgimento "a distanza", e in secondo luogo la non obbligatorietà del tentativo (fuori quindi dall'ambito di applicazione del D.Lgs.28/2010). La mediazione di RisolviOnline è quindi totalmente volontaria e l'eventuale accordo, sottoscritto dalle parti, ha natura di scrittura privata.

Il mediatore online

Il mediatore online agisce esattamente nel perimetro sopra descritto ma lo fa online, utilizzando i sistemi di comunicazione a distanza, via Internet, per sessioni congiunte o separate con le parti in tempo reale o in asincrono. Il mediatore di RisolviOnline, oltre alla preparazione tecnico-teorica in mediazione, dovrà anche essere in possesso di ottime capacità di comunicazione scritta e di utilizzo del mezzo tecnico.

La mediazione online è particolarmente adatta nei casi in cui le parti siano geograficamente distanti (ad esempio le controversie transfrontaliere) e la natura e il valore della lite renda antieconomico sostenere costi di viaggio e soggiorno per riunirsi personalmente.

La normativa comunitaria

La mediazione online è una delle modalità in cui può essere declinato l'Online Dispute Resolution oggetto del Regolamento 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento sull'ODR per i consumatori" concretizzanti in una serie di strumenti di gestione del conflitto non giudiziali. Il Regolamento riguarda le controversie transfrontaliere Business to Consumer riguardanti il commercio elettronico.

Per attivare RisolviOnline è sufficiente compilare il modulo online. La Segreteria contatta la parte invitata alla mediazione e il pagamento del servizio avviene solo in caso di risposta positiva, a cui fa seguito l'assegnazione di un mediatore il quale accederà insieme alle parti ad un'area riservata del sito www.risolvionline.com nella quale si svolgerà la discussione.

Le spese sono definite fin dall'avvio del procedimento.

Di seguito, un estratto del Tariffario Risolvionline (comprendenti onorario del mediatore e l'IVA):

Valore di lite	Spese per ciascuna parte
€ 20.000,00	€ 252,08
€ 100.000,0	€ 1.008,33
Oltre € 250.000	€ 3.025,00

5.4 Gli strumenti online di mediazione: ConciliaCamera.it

L'informalità della mediazione consente di sfruttare tutte le opportunità offerte dalla rete in termini di mezzi di comunicazione ed accessibilità dei dati.

ConciliaCamera.it è la soluzione cloud che contiene strumenti ADR della rete delle Camere di Commercio. Con un solo account è possibile gestire e monitorare mediazioni nelle Camere di Commercio di tutta Italia.

Attraverso l'area personale è possibile accedere ai fascicoli virtuali di tutti i propri procedimenti, avviare nuove procedure, effettuare pagamenti sicuri ed entrare nelle stanze di webconference dove si tengono gli incontri.

Per utilizzare le funzionalità di base di avvio delle domande e gestione dei fascicoli è sufficiente un collegamento ad internet e la possibilità di accedere al sito ConciliaCamera.it. Per le funzionalità più avanzate (come lo scambio di documenti certificati e la partecipazione alle riunioni in webconference) è necessario avere un dispositivo di firma digitale, una webcam, un microfono e casse audio o cuffie auricolari.

5.5 La procedura di riassegnazione dei nomi a dominio “.it”

Per liti aventi ad oggetto l'uso o la disponibilità giuridica di un nome a dominio .it, ovvero la sua registrazione e mantenimento in malafede, una soluzione è offerta dalla procedura di riassegnazione dei nomi a dominio .it, disciplinata dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel Country Code Top Level Domain.it.

La procedura non ha natura giurisdizionale e, quindi, non preclude il ricorso - anche successivo - alla magistratura o all'arbitrato.

La CAM dal 2008 è accreditata - unico ente pubblico - dal Registro del Country Code Top Level Domain.it (l'organismo responsabile dell'assegnazione e del mantenimento dei nomi a dominio .it) per la gestione delle procedure di riassegnazione dei relativi nomi a dominio. La procedura può essere attivata da

- persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti per la registrazione di un nome a dominio .it;
- persone che agiscono in nome proprio e per conto di persone fisiche o giuridiche non appartenenti all'Unione Europea qualora sussistano determinate condizioni.

Per conoscere tutti i **requisiti** richiesti per l'attivazione della procedura, si rinvia al Regolamento per la risoluzione delle dispute nel Country Code Top Level Domain.it.

Semplicità dell'attivazione: sul sito CAM sono a disposizione la modulistica e le istruzioni per la compilazione del reclamo. Competenza tecnica: gli esperti accreditati presso CAM, chiamati a rendere le decisioni, vantano comprovata esperienza nella materia. Neutralità: a tutti gli esperti, al momento della nomina, viene richiesta una dichiarazione di imparzialità e indipendenza. Rapidità: dal deposito del reclamo sino alla decisione intercorrono generalmente due mesi. Autoesecutività della decisione: qualora l'esperto stabilisca la riassegnazione del nome a dominio, il Registro.it dà attuazione alla decisione nei dieci giorni successivi allo scadere del 15° giorno dalla comunicazione della decisione, a meno che non riceva la prova che il resistente ha iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio. Economicità e trasparenza: il costo della procedura è contenuto e certo. I costi (+ IVA e comprensivi del compenso del/degli esperto/i e della CAM) sono i seguenti:

Numero di domini contestati	Organo giudicante	
	Un membro	Tre membri
1	€ 1.200	€ 3.000
2	€ 1.800	€ 3.600
3-5	€ 2.400	€ 5.000
Per ogni n.a.d. dal 6° al 10°	€ 250	€ 500
Per ogni n.a.d. dall'11°	€ 150	€ 300

Elenco Dispense pubblicate:

- “Indicazioni per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza legati al “Lavoro Agile/Smart Working” N° 01/2015
- “Salute e sicurezza al centro: lo scenario europeo” Spunti di confronto su legislazione comunitaria di salute e sicurezza sul lavoro e applicazione in diversi Stati Membri” N° 02/2015
- “Cartelle e Riscossione” N° 03/2015
- “ISO 14001:2015 - I Sistemi di Gestione Ambientale ad un punto di svolta” N° 04/2015
- “Fiscalità delle auto aziendali” N° 05/2015

www.assolombarda.it
www.farvolaremilano.it
www.assolombardanews.it
 [@assolombarda](https://twitter.com/assolombarda)
 [company/assolombarda](https://www.linkedin.com/company/assolombarda)
 [AssolombardaTV](https://www.youtube.com/AssolombardaTV)
 [@assolombarda](https://www.instagram.com/assolombarda)